



Autorità Nazionale Anticorruzione

Deliberazione n. 461 del 20 aprile 2016

Fasc. 2699/2015

Oggetto: Azione II. A.2 Viabilità di convergenza regionale ed interregionale - Nucleo Stradale Trigno Biferno – Studio geologico bivio Frosolone - Sprondasino – Affidamento incarichi – Importo € 400.000,00.

Stazione appaltante: Provincia di Isernia.

Esponenti: Ordine dei Geologi della Regione Molise e Ordine degli Architetti della Provincia di Campobasso.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 20 aprile 2016;

Visto l’articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

Vista la relazione dell’Area Vigilanza, Ufficio Vigilanza Lavori,

Considerato in fatto

Con esposto presentato dal procuratore legale dell’associazione di categoria Ordine dei Geologi della Regione Molise, acquisito al prot. n. 61966 del 18.5.2015, sono state segnalate presunte irregolarità poste in essere dalla Provincia di Isernia in sede di affidamento degli incarichi per lo studio geologico in oggetto, giusta determinazione dirigenziale n. 141 del 16.4.2015.

Con successiva segnalazione a firma del Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Campobasso, acquisita al prot. n. 100386 del 6.8.2015, sono state formulate analoghe censure avverso la Provincia di Isernia, che pertanto devono considerarsi assorbite nelle risultanze del presente procedimento di vigilanza.

Più in dettaglio, da quanto evidenziato nell’esposto dell’Ordine dei Geologi e nell’allegata nota datata 16.5.2015, indirizzata anche all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la Provincia di Isernia avrebbe costituito un gruppo di progettazione composto da undici professionisti, interni ed esterni all’Ente, tra cui ingegneri, architetti e geometri, conferendo [in parte] gli incarichi all’esterno mediante procedura di affidamento diretto ex art. 125 d.lgs. n. 163/2006, nonostante l’elevato valore complessivo dello studio geologico stimato in euro 400.000,00, e ciò sulla base di una non meglio precisata stima degli “importi pattuiti” inferiori singolarmente ad euro 20.000,00.

L’Autorità, esaminata la documentazione allegata all’esposto, ed in particolare la determinazione dirigenziale n. 141 del 16.4.2015 di costituzione del gruppo misto in argomento, ha rilevato che gli incarichi sono stati affidati senza specificare per ognuno di essi l’importo, né l’ambito di attività singolarmente conferite in seno al gruppo.

Ritenuta la sussistenza di margini di intervento, l'Autorità ha quindi comunicato alle parti l'avvio del procedimento con prot. n. 67817 del 28.5.2015, ai sensi degli artt. 10, 11, 12 e seguenti del «Regolamento di vigilanza e accertamenti ispettivi nel settore dei contratti pubblici» pubblicato in G.U. n. 300 del 29.12.2014.

L'avvio dell'istruttoria è stata disposta specificatamente per la verifica dei seguenti aspetti:

- sussistenza delle condizioni che consentono la costituzione di un gruppo misto di progettazione composto da professionisti interni ed esterni all'ente appaltante e criteri di ripartizione dei compiti;
- sussistenza dei presupposti di legge che consentono il conferimento degli incarichi in argomento con procedura di affidamento diretto ex art. 267, comma 10, D.P.R. n. 207/2010, di rinvio all'art. 125 d.lgs. n. 163/2006, avuto riguardo al valore complessivo dello studio geologico ammontante *per tabulas* ad euro 400.000,00;
- eventuale ipotesi di artificioso frazionamento dell'appalto per eludere le soglie codificate dall'art. 91 del d.lgs. n. 163/2006, così da ricondurre il valore dei servizi al di sotto di euro 40.000,00 entro cui è ammesso l'affidamento in economia dell'incarico;
- eventuale violazione della normativa professionale in materia di competenze professionali esclusive dei geologi.

È stato infine richiesto alla stazione appaltante di fornire indicazione dei CIG acquisiti per l'affidamento diretto degli incarichi di cui alla citata determinazione n. 141/2015.

In data 23 ottobre 2015, inoltre, su espressa richiesta dell'Ordine dei Geologi della Regione Molise, si è svolta presso l'Ufficio di vigilanza procedente apposita audizione.

In riscontro a quanto richiesto con la comunicazione di avvio del procedimento, la Provincia di Isernia ha trasmesso una sintetica relazione con prot. n. 69964 del 3.6.2015, inviando gli allegati in formato cartaceo con raccomandata A/R pervenuta in data 11.6.2015.

Nella detta relazione il dirigente del Settore Tecnico ha preliminarmente esplicitato che i servizi demandati al costituito gruppo misto non si limitano allo studio geologico, in ciò l'impropria denominazione, ma si estendono più in generale ai servizi previsti dalla categoria n. 12 dell'Allegato IIA del Codice dei contratti (servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria).

È stata poi evidenziata l'urgenza di disporre degli elaborati progettuali in ragione del termine del 31.12.2015, previsto dalla delibera CIPE n. 21/2014, entro cui individuare i soggetti contraenti cui affidare lo studio di individuazione del migliore tracciato ed infrastruttura.

Unitamente alla relazione è stata allegata documentazione di supporto e, tra gli atti prodotti, la delibera di Giunta regionale n. 76 del 17.2.2015 che, nel confermare la Provincia di Isernia quale soggetto attuatore dello studio geologico bivio Frosolone Sprondasino, ha stanziato per i servizi in oggetto l'importo di euro 400.000,00.

In allegato alla relazione di riscontro della Provincia risulta anche la nota prot. n. 41904 del 14.4.2015 della Giunta Regionale del Molise, con la quale quest'ultima ha sollecitato la trasmissione delle «schede di intervento approvate dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20/03/2015», dalle quali è possibile evincere, ad avviso del dirigente del Settore Tecnico della Provincia, le fasi di intervento e la descrizione del progetto comprendente «lo studio geologico contenente le analisi geologiche, idrogeologiche, di verifica della stabilità dei versanti, di calcolo della massima piena del fiume Trigno, con periodo di ritorno pari a 250 anni, nonché le verifiche di impatto ambientale (naturalistica, paesaggistica, archeologiche, ...), in modo da consentire lo sviluppo della successiva fase di progettazione preliminare».

Il dirigente, nel riferire sugli aspetti delle procedure gestionali-amministrative, ha precisato di aver individuato il più appropriato staff collaborativo costituito da soggetti con professionalità adeguata, non ricompresa nella propria dotazione.

A pag. 3 dell'informativa prot. n. 69964/2015 si legge che «Conservando, responsabilmente la regia del sistema progettuale è stato costituito lo staff progettuale con individuazione di professionisti esperti nei singoli tematismi da trattare per il caso coordinandoli in staff al fine di rendere sinergico ed omogeneo il risultato dello studio, previa appropriata analisi di dettaglio appunto per ogni singolo tematismo».

Con determina dirigenziale n. 95 del 5.3.2015, pertanto, la Provincia di Isernia ha approvato il bando per la costituzione di una short-list, di vari profili professionali, per l'individuazione di soggetti esterni professionalmente qualificati «al fine di inserirli negli staff progettuali secondo la strategia dell'amministrazione diretta e nei rispetti dei principi di proporzionalità, rotazione, trasparenza ed esperienza nei rami delle attività professionali-progettuali di cui alle progettazioni da eseguirsi».

Con successiva determina dirigenziale n. 125 del 8.4.2015 sono state approvate le dette short list e con verbale del 9.4.2015, a firma dello stesso dirigente, sono stati individuati i professionisti che dovranno corredare lo staff.

Con determinazione dirigenziale n. 141 del 16.4.2015 è stato disposto «l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura ex All. 2° Cat. XII D.lgs. 163/2006» al gruppo progettuale composto dai professionisti ivi nominativamente elencati in numero di 10 oltre al responsabile del procedimento (per un totale di 11 componenti), indicando il ruolo assegnato a margine di ciascun nominativo, e segnatamente per quattro di essi la qualifica di «progettisti», per uno quella di «coordinatore sicurezza in fase di progettazione», per altro quella di «geologo» e per gli ultimi quattro la qualifica di «collaboratori». Si legge, inoltre nella determina n. 125/2015, in premessa, che «gli importi pattuiti sono inferiori a 20.000,00 € sicché si è obbligati alla comunicazione alla Corte dei Conti regionale, e si giustifica l'affidamento diretto nell'ambito della specifica previsione di legge (art. 125 D.L.gs. 163/2006)».

Viene infine prodotto uno «schema di convenzione», privo di data, di numerazione delle pagine e di sottoscrizione, riferito ad uno solo dei professionisti incaricati, in cui sono elencate le attività da espletare nell'ambito dello «studio geologico» necessario alla successiva stesura del progetto preliminare, nonché l'ambito di attività demandato al singolo professionista incaricato.

Da evidenziare, tuttavia, che dal citato schema di convenzione non è dato evincere il corrispettivo dovuto al singolo professionista e che dal contesto letterale dello stesso risulterebbe che il corrispettivo sia stato disciplinato nell'art. 8 non prodotto alla scrivente Autorità tra gli allegati della nota prot. n. 69964/2015, non essendo rinvenibile nel corpo del testo la pagina che lo contiene.

L'Autorità, espletata l'istruttoria e rilevate significative anomalie nelle modalità di affidamento degli incarichi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ha quindi disposto, nell'Adunanza dell'11 novembre 2015, l'invio delle risultanze istruttorie (CRI).

È stata quindi trasmessa la comunicazione di risultanze istruttorie alla Provincia di Isernia, all'esponente e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, giusta prot. n. 162997 del 1 dicembre 2015, con la quale sono state contestate alla stazione appaltante le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'art. 91, comma 1, d.lgs. n. 163/2006, sotto il profilo dell'artificioso frazionamento dell'incarico di progettazione al fine di eludere le soglie al di sopra delle quali la stazione appaltante avrebbe dovuto espletare una procedura di evidenza pubblica anziché procedere con distinti affidamenti diretti sotto soglia, stante il calcolato valore complessivo dell'investimento per i servizi in argomento quantificabile in euro 338.136,40 al netto di IVA e di Cassa;
- b) violazione dell'obbligo del versamento della contribuzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- c) violazione dell'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006, sotto il profilo delle evidenti carenze della relazione esplicativa (acquisita al prot. n. 69964 del 3.6.2015) fornita dall'Ente in riscontro a quanto richiesto con comunicazione di avvio del procedimento (prot. n. 67817 del 28.5.2015), risultando evasiva/assente la risposta sulla esplicita richiesta di spiegare la sussistenza delle condizioni che consentono la costituzione di un gruppo misto di progettazione composto da professionisti interni ed esterni all'ente appaltante e i criteri di ripartizione degli incarichi. Altra omissione di rilievo attiene alla

mancata allegazione documentale del bando unito alla determinazione dirigenziale n. 95 del 5.3.2015, nonché l'assenza delle pagine contenenti il testo dell'art. 8 della convenzione in bozza, inerente alla disciplina del corrispettivo, qui oggetto di specifico accertamento;

d) violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal d.l. n. 187/2010, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, quale conseguenza della mancata acquisizione del CIG.

Nei termini assegnati le parti hanno prodotto controdeduzioni con allegata documentazione, e segnatamente la Provincia di Isernia ha prodotto una memoria con allegati in data 16.12.2015 al prot. n. 171219, con successiva replica ai prott. nn. 171008 e 170981, mentre l'esponente ha prodotto le proprie controdeduzioni in data 24.12.2015, acquisite al prot. n. 175952 in pari data.

Preliminarmente, la Provincia ha fornito precisazioni in merito al ruolo rivestito -relativamente agli affidamenti in oggetto- dai soggetti richiamati nell'istruttoria, dando altresì indicazioni sulla persona incaricata della funzione di responsabile del procedimento.

Nel merito delle deduzioni di parte, invece, l'Ente ha chiarito che con determina dirigenziale n. 458 del 19.11.2015, quindi dopo le contestazioni formalizzate con l'avvio del presente procedimento con prot. n. 67817 del 28.5.2015 e poco prima della comunicazione delle risultanze istruttorie di cui alla nota prot. n. 162997 del 1.12.2015, è stato approvato un nuovo quadro economico generale e di dettaglio degli interventi programmati.

Dalla documentazione in atti risulta che il suddetto quadro economico è stato approvato con determinazione n. 1154 del 9.12.2015, in data successiva quindi alla ricezione della CRI.

Relativamente alle spese stanziare per lo staff di progettazione il nuovo quadro economico riporta per ciascun incarico l'importo di euro 13.080,00, salvo che per l'archeologo per il quale è stata prevista la spesa di euro 1.520,00, per una stima complessiva dei sette incarichi pari ad euro 80.000,00. Tali importi si riferiscono alla sola quota imponibile, al netto di Cassa e di IVA (il totale lordo è pari ad euro 101.110,68).

Il nuovo quadro economico generale da ultimo approvato prevede, inoltre, i seguenti interventi coperti dal finanziamento complessivo di 400.000,00 stanziato per il suddetto studio geologico, come di seguito indicati:

- Indagini Geologiche (da appaltare mediante gara a ditta specializzata cat. OS 20-B): euro 194.315,50 che, sommando gli oneri di sicurezza, l'IVA (22%), la quota imprevisti e le spese per occupazione temporanea, porta ad un totale di euro 255.000,00;
- Cartografia (da affidare a ditta specializzata per rilievi aerei): euro 19.500,00, cui deve aggiungersi l'IVA (22%), per un totale di euro 23.790,00;
- Stazione Metereologica (indagini idrogeologiche, da affidare ad organi od enti di settore): euro 6.638,79, cui deve aggiungersi l'IVA (22%), per un totale di euro 8.099,32;
- Spese Generali (spese tecniche interne all'ufficio): euro 12.000,00, pari al 3% del finanziamento complessivo di euro 400.000,00.

La Provincia, poi, ha integrato la documentazione originariamente ritenuta mancante o carente.

Relativamente alla contestazione concernente la violazione dell'art. 91, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, per il ritenuto artificioso frazionamento degli incarichi di progettazione al fine di eludere le soglie europee, l'Amministrazione ha eccepito che l'importo oggetto degli affidamenti diretti non è di euro 338.136,40 al netto di IVA e Cassa, bensì raggiunge l'importo di euro 80.000,00, come riportato nella determina dirigenziale da ultimo approvata, resa esecutiva il 9.12.2015.

Ne deriverebbe, nell'assunto della Provincia di Isernia, che -a prescindere dal frazionamento- il valore complessivo dei servizi da affidare si manterrebbe nella soglia di euro 80.000,00, quindi entro i limiti previsti dall'art. 91, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, che prevede la possibilità di affidare tali incarichi

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza mediante estrazione casuale, anche attingendo da appositi elenchi (short list) tenuti dall'Ente appaltante. Neppure vi sarebbe nella specie l'asserita violazione dell'obbligo di versamento della contribuzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione previsto per gli affidamenti di importo superiore ai 150.000,00 euro, sia perché, come detto, la determina dirigenziale avrebbe fissato il valore complessivo degli affidamenti ad euro 80.000,00, sia perché nessun affidamento è stato ancora «formalizzato» né è stata «avviata procedura di gara», atteso che l'Ente è ancora in attesa della concessione del finanziamento regionale.

Per quanto riguarda la contestata violazione dell'art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006, sotto il profilo delle evidenti carenze della relazione esplicativa (acquisita al prot. n. 69964 del 3.6.2015) fornita dall'Ente in riscontro a quanto richiesto con comunicazione di avvio del procedimento, la Provincia ha dedotto l'infondatezza di tale censura avendo integrato la documentazione mancante in riscontro alla comunicazione di risultanze istruttorie, precisando inoltre che le convenzioni con i singoli professionisti saranno sottoscritte soltanto dopo la conferma del finanziamento regionale.

Avuto riguardo, infine, alla rilevata violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, anche qui l'Ente ha sostenuto l'infondatezza della censura in quanto allo stato «non è stata effettuata alcuna liquidazione o pagamento di somme derivante dal finanziamento o da altre casse».

L'Ordine dei Geologi del Molise ha fornito ulteriori controdeduzioni, nelle quali vengono replicate le originarie doglianze di parte arricchite da repliche ed osservazioni.

Entrambe le parti, inoltre, hanno formulato istanza di audizione dinanzi al Consiglio, poi tenutasi nell'Adunanza del 13 aprile 2016, giusta prot. n. 42475 del 14.3.2016.

Ritenuto in diritto

L'intera istruttoria verte sulle modalità di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, come in premessa individuati, ed in particolare sulla sussistenza delle condizioni che consentono la costituzione di un gruppo misto di progettazione all'interno del quale sono poi ripartite distinte attività tecniche tra i professionisti che compongono il gruppo stesso, avuto riguardo al valore stanziato per redigere gli elaborati tecnici demandati al gruppo nell'ambito dello «studio geologico bivio Frosolone Sprondasino».

Le risultanze istruttorie hanno rivelato il conferimento di incarichi tecnici a professionisti esterni, ancorché coordinati in un gruppo misto di progettazione, con procedura di affidamento diretto ex art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, a fronte di un valore complessivo dello studio geologico demandato al gruppo stesso ammontante *per tabulas* a complessivi euro 400.000,00.

Dall'esame della documentazione trasmessa dall'Ente nella prima fase istruttoria, e segnatamente dalla Proposta di programmazione dei lavori pubblici approvata con delibera della Provincia di Isernia n. 5 del 31.3.2015 (All. 8, pag. 21), è emerso che l'importo di euro 400.000,00, comprensivo di Cassa e IVA, è così articolato:

- Indagini ambientali: euro 18.300,00 (euro 15.000,00 + euro 3.300,00 IVA);
- Indagini geologiche: euro 183.000,00 (euro 150.000,00 + euro 33.000,00 IVA);
- Indagini idrauliche: euro 12.200,00 (euro 10.000,00 + euro 2.200,00 IVA);
- Rilievi aerofotogrammetrici: euro 30.500,00 (euro 25.000,00 + euro 5.500,00 IVA);
- Ingegnere idraulico: euro 21.569,60 (euro 17.000,00 + euro 680,00 Cassa + euro 3.889,60 IVA);
- Ingegnere geotecnico: euro 21.569,60 (euro 17.000,00 + euro 680,00 Cassa + euro 21.569,60 IVA);
- Geologo: euro 21.154,80 + euro 340,00 Cassa + euro 3.814,80 IVA);

- Architetto paes.: euro 21.569,60 (euro 17.000,00 + euro 680,00 Cassa + euro 3.889,60 IVA);
- Assistenza di cantiere: euro 58.486,40;
- Spese generali 3%: euro 11.650,00.

Come meglio precisato di seguito, il quadro economico è stato in parte rimodulato a ribasso per effetto della determinazione n. 1154/2015 con decorrenza 9.12.2015, ossia dopo la ricezione da parte dell'ente della comunicazione delle risultanze istruttorie dell'Autorità.

Il valore complessivo delle attività tecniche in argomento -al netto di IVA e di Cassa- ammontava quindi ad euro 268.000,00, cui devono sommarsi le spese per l'assistenza di cantiere e le spese generali (euro 70.136,40), per un totale di euro 338.136,40.

Nel caso di specie l'affidamento all'esterno di distinte prestazioni professionali in favore di singoli professionisti costituenti il gruppo è stato effettuato ai sensi dell'art. 267, comma 10, D.P.R. n. 207/2010, di rinvio all'art. 125 d.lgs. n. 163/2006, in assenza dei presupposti che consentono di ricorrere all'affidamento diretto.

Sul piano normativo, infatti, ove non sia possibile affidare i servizi di progettazione ed assimilati a soggetti interni alla P.A. (art. 90 d.lgs. n. 163/2006 e art. 252 D.P.R. n. 207/2010), la scelta del professionista esterno deve svolgersi nel rispetto delle procedure previste dal citato art. 91 in base a quattro scaglioni di importo, *ratione temporis* applicabili, cui sono correlate quattro distinte tipologie di procedure:

Scaglioni di importo	Principale norma di riferimento	Procedura di scelta del contraente
Servizi di importo inferiore ad € 100.000	art. 91 comma 2 d.lgs. n. 163/2006	Procedura negoziata senza bando ex art. 57 co. 6 d.lgs. n. 163/2006 con almeno n. 5 inviti, attingendo i nominativi dall'elenco di progettisti della S.A. (artt. 267 co. 3 D.P.R. n. 207/2010) ovvero individuati con indagine di mercato (art. 267 co. 7 D.P.R. n. 207/2010)
Servizi di importo pari o superiore ad € 100.000 e sino alla soglia comunitaria (€ 207.000)	art. 91 comma 1 e art. 124 d.lgs. n. 163/2006	Si applicano le regole generali previste per i servizi sotto soglia comunitaria → quindi tutte le procedure di gara per servizi sia sopra che sotto soglia comunitaria
Servizi sopra soglia comunitaria (€ 207.000)	art. 91 comma 1 d.lgs. n. 163/2006	Si applicano le regole generali previste per i servizi sopra soglia comunitaria → tutte le procedure di gara per servizi sopra soglia comunitaria
Servizi di importo inferiore ad € 40.000	art. 91 comma 2 d.lgs. n. 163/2006 + art. 267 co. 10 D.P.R. n. 207/2010	Affidamento diretto ex art. 267, comma 10, D.P.R. n. 207/2010

Al fine di individuare lo scaglione di importo di riferimento, e di abbinare quindi la prescritta procedura di scelta dell'operatore economico, l'art. 262, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, richiamato peraltro dal citato art. 267 comma 10, prevede che «la progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio con esclusione delle parti eseguite all'interno della stazione appaltante».

Con *modus operandi* del tutto singolare, non scevro da responsabilità che in questa sede si stigmatizzano, l'Amministrazione provinciale ha frazionato la progettazione tra più professionisti, senza peraltro specificare per ognuno di essi in modo puntuale l'ambito di attività da compiere, ed in ogni caso riconducendo per tale via artificiosamente il valore di ciascuna prestazione al di sotto dell'importo di

euro 20.000,00, con palese elusione delle procedure di scelta previste per importi al di sopra di euro 100.000,00.

I correttivi adottati dalla Provincia di Isernia nella fase conclusiva della presente istruttoria, con la rimodulazione del quadro economico generale e di quello di dettaglio operata con la recente determinazione dirigenziale n. 1154 del 9.12.2015, non consentono di superare completamente le contestazioni formalizzate con la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota prot. n. 67817 del 28.5.2015 e con successiva comunicazione di risultanze istruttorie inviata alla Provincia con prot. n. 162997 del 1.12.2015.

Infatti, al fine di quantificare il valore che costituisce il parametro di riferimento per individuare la procedura di scelta del contraente da adottare nel caso di specie occorre sommare gli importi stimati dall'ente per l'effettuazione dei servizi tecnici riferiti allo studio geologico in esame; attingendo tali dati dal quadro economico da ultimo approvato, anche ove si sottraggano dal valore complessivo del citato finanziamento gli importi programmati per le indagini geologiche (euro 194.315,50 oltre IVA e oneri di sicurezza), posto che, stando ai contenuti della determinazione n. 1154 del 9.12.2015 da ultimo prodotta all'Autorità in sede di controdeduzioni alla CRI, si tratta di servizi che dovranno essere appaltati mediante apposita gara a ditta specializzata in possesso di specifica qualificazione SOA OS 20-B, nonché le ulteriori attività da affidare a ditta specializzata, l'importo complessivo degli incarichi attinenti a servizi tecnici supererebbe comunque la soglia di 40.000,00 euro, che consente il ricorso all'affidamento diretto ex art. 125, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006.

L'elusione delle procedure più rigorose in relazione all'importo complessivo degli incarichi implica, per effetto del dedotto frazionamento, anche l'elusione dell'obbligo del versamento dovuto all'Autorità da parte della stazione appaltante, tenuta al versamento per affidamenti di importo pari o superiore ad euro 40.000,00, già dal 1.1.2011 (v. ora delibera Anac n. 163 del 22.12.2015).

Ulteriore profilo di irregolarità emerso nella prima fase dell'istruttoria si rinviene nella mancata quantificazione degli importi riconosciuti a ciascun professionista secondo criteri oggettivi, risultando dagli atti originariamente prodotti solo un generico richiamo alla circostanza che i suddetti servizi sono di «importo inferiore a 20.000,00 euro», ossia alla soglia massima entro cui il Regolamento interno dell'Ente provinciale, approvato con delibera n. 9/2011, ammette l'affidamento diretto dei servizi medesimi.

Sul punto deve evidenziarsi come tale rilievo sia oggi aggravato dalle risultanze testuali della determinazione n. 1154 del 9.12.2015 che, anziché quantificare analiticamente i corrispettivi previsti per le singole prestazioni avendo quale parametro di riferimento il D.M. 31.10.2013 n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria), riconosce a tutti gli affidatari lo stesso importo (euro 13.080,00 oltre IVA e Cassa), ad eccezione del solo archeologo (euro 1.520,00 oltre IVA e Cassa), senza la dovuta disamina dei distinti incarichi da espletare in seno al costituendo gruppo di progettazione.

Tutto ciò considerato e ritenuto, anche alla luce di quanto dedotto dalle parti in sede di audizione nell'Adunanza del 13 aprile 2016,

DELIBERA

▪ in esito allo svolgimento del presente procedimento di vigilanza, si contestano alla Provincia di Isernia le seguenti irregolarità:

- a) violazione dell'art. 91, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, sotto il profilo dell'artificioso frazionamento degli incarichi di progettazione al fine di eludere le procedure più rigorose ivi previste, stante il calcolato valore complessivo dell'investimento per i servizi tecnici in argomento;

- b) violazione del D.M. n. 143/2013 per omessa adozione di criteri oggettivi di determinazione dei corrispettivi spettanti ai professionisti designati nel costituendo gruppo di progettazione;
 - c) violazione dell'obbligo del versamento della contribuzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione previsto per gli affidamenti di importo superiore ad euro 40.000,00;
- si dà mandato all'Ufficio Vigilanza Lavori di inviare la presente deliberazione:
- a) alla Provincia di Isernia, in persona del responsabile del procedimento, nonché all'ex dirigente del Settore Tecnico della medesima Provincia (ancorché collocato a riposo a far data dal 31.10.2015) e all'attuale Responsabile del Settore Viabilità e Trasporti, onerando quest'ultimo di dare riscontro nel termine di giorni 45 in ordine ai provvedimenti adottati in relazione alle osservazioni di cui sopra;
 - b) all'Ordine degli Architetti della Provincia di Campobasso, presso il legale dallo stesso incaricato;
 - c) all'Ordine dei Geologi della Regione Molise, in persona del Presidente firmatario dell'esposto acquisito al prot. n. 100386 del 6.8.2015;
 - d) all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in quanto interessata dall'esposto.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 aprile 2016

Il Segretario, *Maria Esposito*